

Codice A1802B

D.D. 8 novembre 2022, n. 3414

AUT_267220423, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di "Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, ed opere accessorie, per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.995 kW, sito in Strada alla Nuova Fornace nel Comune di Valenza (AL)", ad istanza della Società NB6 srl. Conclusione della ...



ATTO DD 3414/A1802B/2022

DEL 08/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: AUT_267220423, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di “Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, ed opere accessorie, per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.995 kW, sito in Strada alla Nuova Fornace nel Comune di Valenza (AL)”, ad istanza della Società NB6 srl. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona.

In data 21.12.2021, ns. prot. n. 60801/A1802B del 22.12.2021, la Società NB 6 S.r.l., con sede in Bologna-Via S. Giorgio n. 2/2, ha presentato domanda, in persona del legale rappresentante Dario Trombetta, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, per la costruzione ed esercizio di un **“Impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, necessario per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.995 kW, alla rete elettrica esistente”**, sito in Strada alla Nuova Fornace nel Comune di Valenza (AL).

L'impianto in esame risulta composto da:

- 1.000 m circa di cavo interrato in alluminio di sezione pari a 185 mm² (su terreno) con tensione nominale pari a 15.000V;
- 800 m circa di cavo interrato in alluminio di sezione pari a 185 mm² (su asfalto) con tensione nominale pari a 15.000V;
- 1.800 m circa di tritubo interrato per fibra ottica.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per il soddisfacimento della richiesta di potenziamento del servizio elettrico della rete in media tensione (15.000 Volt) per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico, dalla Società NB6 S.r.l., nel Comune di Valenza (AL).

Il progetto prevede l'allacciamento alla rete di distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT VALENZA. Dalla cabina di pertinenza del distributore partirà una doppia terna di cavo interrato MT che percorrerà il breve

tratto di strada di accesso all'impianto di produzione: una delle due terne raggiungerà per la connessione dell'impianto la cabina primaria presente a Valenza; l'altra terna verrà collegata invece alla vicina cabina secondaria CS 242908 IML presente a nord ovest dall'impianto. Si rappresenta, inoltre che l'elettrodotto in oggetto entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia di E - Distribuzione Spa.

Per l'infrastruttura *de quo* la Società NB6 S.r.l. ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'eventuale asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti; pertanto, è stata disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, con raccomandata A/R e nel rispetto degli artt. 16 c. 4 e 52-quater del D.P.R. 327/2001, dell'avviso dell'avvio del presente procedimento e del deposito della documentazione progettuale, con loro facoltà di presentare entro 30gg dalla pubblicazione sul BURP eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici.

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico e/o idrogeologico.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 03.02.2022, la comunicazione n. 2490/A1802B del 21.01.2022, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso nel termine loro concesso, pareri, nulla osta e note con richieste di integrazioni, come riportato di seguito:

-Nota prot. n. 3855 del 21.02.2022 di Aeronautica Militare: *"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio.*

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra".

-Direzione Ambiente, Energia e territorio-Settore Urbanistica Piemonte Orientale con nota prot. n. 6876 del 17.02.2022: *"... "La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico (...)"*;

- *"L'elettrodotto in oggetto non risulta ricadere in aree soggette a vincoli che limitano la realizzabilità dell'opera"*;

verificato tuttavia, dall'esame della tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (P.P.R.), come anche dalla tavola "Inquadramento opere di connessione su P.R.G.", che un tratto della linea 15 KV interrata in progetto pare interferire con superfici sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, constatato quindi che occorre accertare se l'impianto elettrico in progetto rientri o meno tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 31/2017, e dell'art. 3, comma 3, della l.r. 32/2008 e s.m.i., verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'impianto elettrico in oggetto, qualora non dovesse rientrare tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, non è comunque compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, verificato che il Comune di Valenza (AL) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., con la presente si rammenta che, nel caso in cui l'impianto elettrico in oggetto non rientri tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, la competenza al rilascio della stessa autorizzazione, ai sensi della normativa in epigrafe, è in capo all'Amministrazione comunale; pertanto, per il procedimento in oggetto non risulta necessaria l'espressione di pareri di competenza del Settore scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione comunale paesaggistica, qualora sia necessaria, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale per il paesaggio (fatti salvi i disposti dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, come modificato dall'art. 77 della l.r. 25/2021), potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla legge 241/1990 e s.m.i..

Si rammenta, in via generale e a titolo collaborativo, che con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati".

-Comune di Valenza (AL) con nota del 1 febbraio 2022: "...la documentazione progettuale: - non identifica in dettaglio la posizione plano-altimetrica di posa del cavidotto rispetto la sezione trasversale delle strade comunali interessate (Strada Solero/Strada del Castagnone); - non contiene alcun elaborato indicante la non interferenza/compatibilità del tracciato con le altre reti tecnologiche presenti nel sottosuolo; - non contiene elementi sufficienti per poter valutare/identificare chiaramente la tipologia di ripristino del suolo pubblico interessato dai lavori. Inoltre, a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento di ripristino del manto stradale dovuto per la posa del cavidotto nel sottosuolo, si rileva la necessità che il titolare dell'autorizzazione allo scavo stipuli idonea fidejussione bancaria o assicurativa. In virtù delle misure generali di tutela della sicurezza stradale, si richiedono prescrizioni specifiche dirette a mantenere e garantire la sicurezza del transito veicolare e/o ciclo-pedonale sulle strade che attraversano il Comune di Valenza, interessate dall'esecuzione dei lavori di rottura del corpo stradale e delle relative pertinenze.

Tenuto conto che allo stato attuale, il Comune di Valenza, per i tratti che verranno attraversati sul territorio comunale dal cavidotto in progetto, non conosce l'esatta collocazione topografica dei sistemi a rete presenti, si fa presente che sarebbe auspicabile a fine lavori, poter acquisire la mappatura georeferenziata del nuovo cavidotto di collegamento alla cabina di MT di Valenza in rapporto ai sottoservizi che verranno intercettati durante il cantiere di lavoro; tale mappatura avrà utilità pubblica per la gestione razionale dell'insieme dei servizi della città. Per tutto quanto sopra espresso, si richiede di integrare la documentazione presentata secondo le indicazioni espresse nei punti precedenti".

-MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERR.LE PIEMONTE VdA, con nota prot. n.17162 del 04.02.2022: "...dall'analisi della documentazione inerente l'opera di cui all'oggetto si evince la presenza di condutture di energia elettrica in Media Tensione. Pertanto, la società proponente dovrà provvedere a richiedere il Nulla Osta all'Ufficio in intestazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 259/2003 (ex art.95).

Si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime.

Infine, nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della

documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del succitato Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA”.

-Settore tecnico regionale AT_AI, con nota prot. n. 5831 del 10.02.2022 di richiesta integrazioni: “... Il cavidotto a servizio del parco fotovoltaico in progetto nel suo tracciato, interferisce con il Vallone Coda di Lupo, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria, come risulta anche evidenziato dall'Elaborato “All.2 PRG - inquadramento linea” dal quale si evincono i vincoli associati al reticolo idrografico pubblico interessato.

Dovendo quindi procedere con il rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica dell'attraversamento del cavidotto sul Vallone Coda di Lupo e non riscontrando nella documentazione tecnica prodotta (trasmessa dal proponente in data 21/12/2021) i relativi dettagli, si richiede di integrare la progettazione con i seguenti documenti:

- definizione della modalità di attraversamento del rio (sub alveo/in traccia a viabilità/staffato a manufatto...)*

- sezione trasversale del corso d'acqua comprensiva del tracciato del cavidotto; in caso di utilizzo di manufatto di attraversamento esistente la sezione del rio dovrà riportare il prospetto quotato del manufatto preesistente e dell'infrastruttura richiesta;*

- documentazione fotografica.*

- in caso di utilizzo di manufatto di attraversamento esistente, fornire l'atto di assenso del proprietario del manufatto (ponte, guado, attraversamento aereo, soglia, traversa ecc.) all'utilizzo dello stesso finalizzato al rilascio del successivo atto di concessione demaniale corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, qualora esistente.*

La regolarizzazione dell'occupazione demaniale del cavidotto, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004 e smi con il quale viene data attuazione alla L.R. n° 12/2004, avverrà con separato procedimento da attivare a cura del richiedente, presso questo settore regionale al termine del procedimento in essere”.

A seguito di tali richieste, perveniva documentazione integrativa prodotta dalla Società NB6 S.r.l., giusta pec del 27.05.2022, ns. prot. n. 22436, trasmessa agli Enti coinvolti con nota prot. n. 23249 dell'01.06.2022, contenente i chiarimenti richiesti, la verifica dei sottoservizi esistenti e l'avvio dell'iter per l'Attestazione di Conformità circa l'utilizzo del cavo cordato ad elica, precisando, con riferimento all'interferenza con la società TIM S.p.A., il mancato riscontro di quest'ultima e pertanto, trattandosi comunque di (eventuale) interferenza tra opere di pubblica utilità, la richiesta di considerare le stesse come prescrizione da ottemperare in sede di progetto esecutivo. Con nota prot. n. 29949 del 13.07.2022, seguivano ulteriori integrazioni documentali a cura della Società istante. Pervenivano i seguenti pareri:

-Lettera prot. n. 29921 del 13.07.2022, del Settore tecnico regionale AT_AI con cui “Poiché si determina una interferenza con il corso d'acqua pubblico denominato R. Coda di Lupo è necessario procedere al rilascio dell'assenso in linea idraulica, ai sensi del RD 523/1904. La documentazione utile e necessaria al rilascio dell'assenso in linea idraulica (...) dalla quale si evidenzia l'intenzione di realizzare un attraversamento in subalveo del rio Coda di Lupo nei pressi della Casa Gropello, a valle di un attraversamento esistente, in modalità TOC con tritubo unificato in PVC dn 50 per fibra ottica e con cavidotto a 15000 Volt in tubo in pvc diam. 160 per alloggiamento cavo 3x1x185 mm All.

Vista la D.D. n.431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento, non essendo prevista alcuna variazione dello stato dei luoghi né riduzione della sezione

idraulica del rio, può essere ritenuta ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate, rilascia per quanto di competenza, il nulla osta nei riflessi idraulici ai sensi del RD 523/1904, per gli interventi richiesti, ed ai soli fini idraulici, con esclusione delle altre norme di legge vigenti, condizionato dalle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;*
- 2) Gli movimenti di terreno eseguiti in sponda e nei terreni limitrofi dovranno essere prontamente ripristinati nelle loro qualità meccaniche e geometriche, al termine dei lavori;*
- 3) Eventuali pozzetti dovranno essere posti oltre i 10 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua.*
- 4) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche e nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell'autorizzazione dell'impianto di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;*
- 5) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;*
- 6) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;*
- 7) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti a mezzo pec, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;*
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di disuso delle linee, sarà a completa cura e spese del richiedente, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;*
- 9) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*
- 10) l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle sponde (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; inoltre la presente autorizzazione non esime il richiedente dall'ottenere il benestare del proprietario della struttura in quanto responsabile della statica del manufatto e della sua conformità alle norme idrauliche vigenti;*
- 11) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;*
- 12) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà*

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Si precisa che l'attraversamento del cavidotto in oggetto potrà essere realizzato solo dopo la regolarizzazione dell'occupazione demaniale, con il conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004 e smi con il quale viene data attuazione alla L.R. n° 12/2004, che avverrà con separato procedimento da attivare a cura del richiedente presso questo settore regionale al termine del procedimento in essere”.

-Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le prov. AL_AT_CN, reso con nota prot. n. 11392 del 15.07.2022, con cui “...Esaminata la documentazione progettuale trasmessa e preso atto che:

- l'intervento prevede 1000 metri circa di cavo sotterraneo per singola terna in alluminio di sezione pari a 185 mm su terreno naturale; 800 metri circa di cavo sotterraneo per singola terna in alluminio di sezione pari a 185 mm su terreno naturale; 1800 metri circa di tritubo interrato per fibra ottica (complessivi 2600 metri) oltre a 2 scomparti di linea+consegna.

- detta opera è necessaria ai fini del potenziamento del servizio elettrico della rete in media tensione (15.000 Volt) per la connessione del nuovo impianto fotovoltaico richiesto dalla Società NB 6 S.r.l., nel Comune di Valenza (AL);

- a conclusione dei lavori, l'impianto di connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale di E-Distribuzione s.p.a.;

preso atto inoltre che il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'eventuale asservimento coattivo dei beni occorrenti;

Considerato che nell'ambito della conferenza di servizi semplificata asincrona, la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse Amministrazioni ed enti in indirizzo;

rilevato che - come chiaramente indicato negli elaborati grafici di progetto (tavola Inquadramento opere di connessione su P.R.G. Tavv. 11/7 e 11/4 - Uso del suolo) alcuni tratti dell'infrastruttura di connessione elettrica in esame sono previsti in area individuata a rischio archeologico ai sensi dell'art. 17.3 delle NTA del PRGC di Valenza, in particolare delimitata nei pressi di Villa Gropella; evidenziato che dette “aree a rischio archeologico”, pur non sottoposte a espresso provvedimento di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ovvero a dichiarazione dell'interesse culturale, individuano - come previsto dall'art. 24 della L.R. 56/1977 - sottoposte dallo strumento urbanistico a specifiche misure di tutela archeologica preventiva;

osservato che l'interferenza dell'opera con aree a rischio archeologico non è rilevata nell'Analisi vincolistica contenuta nella Relazione generale di progetto;

considerato che dette aree a rischio archeologico sono connotate dall'elevata probabilità di rinvenimenti di elementi interesse archeologico nel sottosuolo che, per il combinato dell'art. 91 e 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 sono da considerarsi appartenenti a titolo originario al demanio (beni immobili) o al patrimonio indisponibile dello Stato e pertanto sottoposti alle misure di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004;

richiamate le specifiche motivazioni che hanno condotto a tale individuazione, ovvero la probabile provenienza dall'area di villa Gropella di un sarcofago di età romana con iscrizione e di altro materiale sporadico di età romana;

*considerato che, come previsto dall'art. 17.3.13 delle NTA del PRGC di Valenza prevedono che la Soprintendenza scrivente si esprima riguardo alla tutela archeologica per qualsiasi intervento che comporti manomissione o trasformazione del sottosuolo non cantinato; questa Soprintendenza, per i soli aspetti di competenza archeologica e allo stato attuale delle conoscenze, esprime **parere favorevole** all'intervento in progetto a condizione che siano previste misure di controllo archeologico in corso d'opera agli scavi in programma (assistenza archeologica continuativa),*

almeno nelle aree individuate a rischio archeologico dal PRGC di Valenza, misure che si auspica vengano estese all'intero tracciato. Le attività di controllo archeologico degli scavi dovranno essere effettuati da archeologi in possesso dei requisiti professionali e scientifici (art. 9 bis D.Lgs. 42/2004; DM 244/2019) i quali opereranno sotto la direzione scientifica della Scrivente. Ogni onere relativo a tali misure di controllo archeologico in corso d'opera non potranno gravare su questo Ufficio. Il nominativo degli incaricati dell'assistenza archeologica e il crono-programma dei lavori di scavo dovrà essere comunicato con congruo anticipo, non inferiore a una settimana a questo Ufficio, allo scopo di consentire l'attività ispettiva. Al termine dell'intervento entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, il Proponente dovrà consegnare a questo Ufficio la relazione finale dell'intervento archeologico effettuato, corredata da schede US, matrix stratigrafico, documentazione grafica e fotografica, e i reperti individuati (accompagnati da relativo elenco) secondo le modalità di consegna fissate da questo Ufficio. La consegna della documentazione è necessaria anche in caso di esito negativo, ad attestazione delle attività di controllo archeologico effettuate.

Si evidenzia al Proponente che, in ogni caso, in forza dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, in caso di scoperta fortuita di elementi di interesse archeologico (strutture, manufatti, livelli stratigrafici), anche dubbio, vige l'obbligo tassativo di immediata sospensione dei lavori di scavo e di denuncia entro 24 ore dell'avvenuto ritrovamento alla Soprintendenza competente per territorio, che - a seguito di opportuno sopralluogo da parte di funzionari archeologi - disporrà le relative prescrizioni finalizzate al recupero e alla tutela di quanto emerso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004. In particolare, in caso di ritrovamenti di strutture murarie o altri elementi che debbano essere conservati in situ (circostanza che si ritiene non probabile, ma che tuttavia non può essere esclusa a priori), la Scrivente si riserva di chiedere modifiche al tracciato del progetto. Risulta evidente pertanto che l'adozione di misure di controllo archeologico in corso d'opera costituisca un'opportunità per ridurre il rischio di rallentamenti o sospensioni dei lavori in fase di esecuzione, in caso di ritrovamento”.

Facendo seguito alle comunicazioni del Comune di Valenza, rese con nota prot. n. 31562 del 22.07.2022 e successiva nota prot. n. 33254 del 02.08.2022 di richiesta di coinvolgimento di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, quest'ultima veniva coinvolta nel procedimento amministrativo già avviato, con nota prot. 32841 del 29.07.2022, con gli allegati in atti, in quanto titolare del sottopasso ferroviario interferito dal passaggio dell'infrastruttura elettrica de quo.

Si procedeva quindi ad effettuare un sopralluogo in situ con i rappresentanti del Comune di Valenza, di RFI ed e-distribuzione Spa, in data 14.09.2022, a seguito del quale si disponeva una modifica al tracciato, tale da evitare ulteriori interferenze.

A seguito delle ulteriori integrazioni trasmesse il 29.09.2022 ns prot. n. 41086, venivano resi i seguenti contributi:

- nota prot. n. 1010056 del 06.10.2022 di E-distribuzione SpA, che esprime “*parere favorevole relativamente alle modifiche del tracciato dell'impianto di rete per la connessione in cavo MT sotterraneo così come documentate con la trasmissione delle integrazioni e come discusse e condivise in occasione del sopralluogo del 14/09 u.s..*

Come già anticipato alla Società NB6 srl per le vie brevi, siamo a precisare che il cavidotto in progetto su pertinenze comunali o comunque non private verrà posizionato rispettando la buona tecnica, la normativa vigente in merito alle distanze di rispetto dagli altri servizi interrati preesistenti e non è richiesta la fascia di rispetto quantificata in m 4 come riportato nell'elaborato T02 – Sovrapposizione catastale-ortofoto”.

- nota prot. n. 1832 del 13.10.2022 di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, con cui la Società esprime: “*..Per quanto di competenza il proprio **parere di massima non ostativo** in merito alla fattibilità dell'intervento da realizzare.*

Al fine di consentire a questa Società di esprimere un definitivo parere ed emettere la relativa autorizzazione, ai sensi del DPR 753/80, il Proponente dovrà predisporre e presentare appositi elaborati di Progetto Esecutivo dell'intervento di attraversamento elettrico interrato interferente con la linea ferroviaria Alessandria-Arona al km 11+307 c/o strada Zucchella nel Comune di Valenza(AL) su cui questa Società esprimerà in merito le opportune valutazioni tecniche a tutela dell'infrastruttura, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario.

Di seguito si riepilogano i principali elaborati da produrre per ottenere l'autorizzazione in sede di presentazione del progetto esecutivo a R.F.I. S.p.A. redatto secondo la normativa di riferimento (Decreto Interministeriale n. 449/1988 e s.m.i.):

- Cronoprogramma dei lavori, comprendente descrizione sintetica delle fasi di lavorazione e la loro tempistica di esecuzione;

- Relazione tecnica generale riferita al tratto in attraversamento della linea ferroviaria contenente:
** la progressiva chilometrica ferroviaria dell'interferenza o altro elemento immediatamente individuabile;*

** le caratteristiche tecniche (dimensionali, fisiche e meccaniche) delle tubazioni, dei cavi e dei materiali impiegati:*

** le modalità di esecuzione delle opere;*

** le fasi di lavoro;*

- Rilievo dello stato dei luoghi con riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, etc) e ferroviari (linea, fabbricati, manufatti ferroviari, dispositivi TE, IS, etc.);

- Corografia, in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con l'ubicazione degli impianti da realizzare;

- Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata e opportunamente quotati, con riferimento (distanze e quote) al piano del ferro e al confine di proprietà di RFI, comprendenti:

** la planimetria dell'area interessata dall'interferenza quotata rispetto alla linea ferroviaria;*

** sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto interferente con l'infrastruttura ferroviaria con indicazione delle distanze di rispetto alla linea ferroviaria e della profondità degli scavi;*

** particolari costruttivi;*

- Stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con le proprietà Ferroviarie riportante Comune, Foglio e mappale ferroviario;

- Documentazione fotografica dello stato di fatto e con indicazione sulla planimetria dei punti di scatto;

- Piano di sicurezza con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria, completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati.

In merito a quanto indicato negli elaborati progettuali (rif.: tav. R01) in cui viene menzionato lo scavo con metodologia "T.O.C.- Trivellazione Orizzontale Controllata" si specifica che nell'ambito del progetto esecutivo occorrerà redigere appositi elaborati grafici di dettaglio tenendo conto di quanto sinteticamente riportato nel seguito:

** distanza minima pari a 2 m in proiezione verticale dal piano del ferro all'estradosso superiore del tubo di protezione interrato;*

** distanza minima pari a 2 m in proiezione orizzontale e verticale dalle casse di manovra del P.L. nonché dagli altri impianti fissi ferroviari qualora presenti (nel caso di specie occorrerà rispettare tale distanza minima sia per quanto riguarda i basamenti di fondazione dei pali T.E. che per quanto riguarda la struttura scatolare in c.a. del sottovia adiacente c/o via del Castagnone);*

** distanza minima pari a 10 m in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia per il posizionamento della macchina da trivellazione;*

** caratteristiche tecniche del tubo di protezione interrato (materiale, spessore, diametro, etc.) . Il progetto esecutivo dovrà altresì tenere conto della presenza di un attraversamento elettrico già esistente alla progressiva chilometrica in oggetto (come risulta agli atti della scrivente Società).*

Si specifica che per l'attraversamento ferroviario è necessario utilizzare una tubazione di protezione in acciaio di qualità S235 (o superiore) con spessore minimo di 4 mm o in alternativa

può essere utilizzata una tubazione di protezione in PE 100 ($\sigma = 80 \text{ Kgf/cm}^2$) del PN 25 con una profondità d'interramento minima di 2,30 m (anziché di 2 m) ed in tal caso dovranno essere specificate le caratteristiche fisiche, meccaniche e dimensionali della tubazione in PEAD, allegando la relativa verifica di stabilità ai carichi ferroviari; tale verifica potrà essere condotta anche con i criteri indicati dall'art. 4.4.2. del D.M. 137/2014 che stabilisce le norme tecniche per attraversamenti ferroviari con condotte convoglianti fluidi.

La documentazione andrà inviata a mezzo PEC rfi-dp-dtp.to.it@pec.rfi.it firmata e timbrata da progettista abilitato all'esercizio della professione sia in formato pdf che in formato p7m.

Si precisa inoltre che in conformità alla procedura operativa di questa Società, l'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente al termine dell'iter procedurale che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, comprende anche la stipula di apposita Convenzione, a titolo oneroso, che regolerà tempi, modi e rapporti tra le Parti, nonché il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera (istruttoria, sorveglianza lavori, interruzioni, rallentamenti, etc.).

Si fa presente, infine, che:

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 può essere concessa esclusivamente in casi specifici previo procedimento istruttorio a cura dei competenti uffici territoriali di RFI;
- il procedimento non è soggetto al silenzio assenso, come da art. 20 comma 4 L. 241/90;
- la presente non forma alcun tipo di accettazione o pre-autorizzazione; il provvedimento finale verrà rilasciato al termine del procedimento e l'intervento in oggetto potrà essere avviato esclusivamente al ricevimento di tale atto conclusivo dell'iter;
- in mancanza di specifica autorizzazione il parere deve intendersi reso in senso negativo..”.

-Parere del Comune di Valenza (AL) del 31.10.2022, prot. n. 21933, che si riporta come segue:“A seguito del sopralluogo congiunto compiuto in data 14/09/2022 a Valenza in prossimità del tratto di linea ferroviaria Valenza-Alessandria adiacente a Strada Zucchella, finalizzato a valutare insieme agli organi competenti in indirizzo il tracciato più idoneo dell'ultimo tratto di collegamento dell'elettrodotto in oggetto alla cabina di Media Tensione Enel ubicata a Valenza in Via del Castagnone, valutata l'ulteriore documentazione integrativa ..., si comunica che nella medesima non risulta specificato che si tratta di un progetto di massima, come confermato dal livello di elaborazione dei documenti fino ad ora presentati e dichiarato dal progettista in sede di sopralluogo.

Pertanto, preso atto delle integrazioni documentali trasmesse ed esaminato l'elaborato denominato “Autorizzazione linea elettrica ai sensi della L.R.23/84 - NB6 S.r.l.”, non si ritiene corretta l'indicazione “Estratto Progetto Definitivo di Linea” riportata nella didascalia della fig.1 di pag.1. Relativamente all'elaborato grafico denominato “Inquadramento su ortofoto e catastale”, si segnala che in tal documento, il precedente percorso dell'elettrodotto viene fatto erroneamente coincidere con il vecchio tracciato della S.P.64 da tempo dismesso.

Premesso ciò, con riferimento al “Progetto di Massima” trasmesso e in subordine ai pareri che verranno espressi da “RFI” e “e.distribuzione”, condividendo indicativamente la soluzione ipotizzata si esprime in questa fase un **parere di massima non ostativo**, ma si rimanda ogni altra valutazione di competenza alla successiva progettazione esecutiva”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la presenza in atti dell'Attestazione di conformità redatta dal procuratore p.t. della società richiedente, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle

Comunicazioni Elettroniche.

Dato atto che la Società proponente ha comunicato di aver provveduto agli adempimenti ai sensi degli artt. 16 c.4 e 52 quater D.P.R. 327/2001, trasmettendo le ricevute di invio e di consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento, spedite ai proprietari privati coinvolti a mezzo P.E.C. e Racc. A/R, il riscontro dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Valenza di decesso ed assenza di eredi di alcuni proprietari; riscontrata l'assenza di osservazioni, oltre richiesta di esame del progetto, formulata dal titolare della particella 497 fl 17 del NCT con nota n. 11320 del 15.03.2022, riscontrata con mail in pari data, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare, nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche a seguito di esigenze istruttorie, rappresentate dagli Enti coinvolti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona e del sopralluogo effettuato in data 14.09.2022;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società NB6 S.r.l., per la costruzione ed esercizio di un “ **Impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, necessario per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5.995 kW, alla rete elettrica esistente**”, sito in Strada alla Nuova Fornace nel Comune di Valenza (AL).

2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente NB6 S.r.l. alla costruzione dell'impianto elettrico, come sopra descritto, nonché il gestore della rete, E-distribuzione Spa, alla gestione e all'esercizio del suddetto impianto al quale, come risulta in atti,

verrà trasferito.

3. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

4. La Società NB6 S.r.l. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e la Società E-Distribuzione Spa tutte le prescrizioni gestionali, quest'ultima, in previsione del trasferimento dell'elettrodotto previsto dopo il collaudo, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e richiamati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati, ai fini della realizzazione del suddetto impianto, come dettagliati nella documentazione progettuale presentata, anche ad integrazione, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso.

6. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società NB6 S.r.l. dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto così come risultante dal confronto tra le parti coinvolte in sede di conferenza dei servizi decisoria ed integrato a seguito del sopralluogo svolto in loco.

9. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società NB6 S.r.l. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

10. La Società NB6 S.r.l. e/o E-Distribuzione Spa dovranno comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

11. La Società NB6 S.r.l. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

12. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

13. La Società NB6 S.r.l. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

14. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società NB6 S.r.l..

15. Il Settore Tecnico regionale AT_AL è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

16. La Società NB6 S.r.l. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe